



# COMUNE DI OLIVA GESSI

PROVINCIA DI PAVIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Reg. Delib.  
Del 29-07-2015

COPIA

Numero 111 Reg. Pubbl.

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA PER L'ANNO 2015.**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

|                       |   |                      |   |
|-----------------------|---|----------------------|---|
| ASCAGNI GIUSEPPE      | P | VERSIGLIA ALESSANDRO | P |
| MAZZOCCHI LUIGI       | P | BERGAMASCO MARIA     | P |
| DEFILIPPI ANDREA      | P | MASCHERPA PIETRO     | P |
| REPOSSI MARIA PAOLA   | P | SALERI MARCO         | P |
| MILANESI VITTORIO     | P | BIGONI GIORGIO       | P |
| SCARABELLI ALESSANDRA | P |                      |   |

Totale presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor ASCAGNI Dott. Giuseppe, in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor GUAZZI Dott. Andrea, il quale dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2015.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, ad oggetto: "Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 Giugno 1998, n. 191" e ss. mm. ii.;

**DATO ATTO** che i commi 3, 3-bis e 4 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 e ss. mm. ii. prevedono:

- a) 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;
- b) 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- c) 4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'*articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente.

**RICHIAMATI** i seguenti Decreti del Ministro dell'Interno:

- in data 24 Dicembre 2014 (pubblicato nella G.U. n. 301 del 30-12-2014), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2015 veniva differito al 31 Marzo 2015;
- in data 16 marzo 2015 (pubblicato nella G.U. n. 67 del 21-03-2015), con il quale il termine è stato differito al 31 Maggio 2015;

- in data 13 Maggio 2015 (pubblicato nella G.U. n. 115 del 20-05-2015), con il quale il termine è stato ulteriormente differito al 30 Luglio 2015;

**VISTO** che nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale è chiamato a provvedere all'approvazione del Bilancio annuale di previsione 2015 e del Bilancio pluriennale 2015-2016-2017 con funzione autorizzatoria, della Relazione previsionale e programmatica triennio 2015-2016-2017, del Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d. lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. con funzione conoscitiva e relativi allegati;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. ii., che testualmente recita: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**RICHIAMATO** l'art. 193, comma 3, terzo periodo, della Legge 18 Agosto 2000, n. 267, in vigore dal 12 settembre 2014, che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss.mm.ii., l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193;

**VISTO** l'art. 172, comma 1, lett. b), c) e d), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., in vigore dal 12 settembre 2014, il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti:

*b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;*

*c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;*

*d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;*

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2015, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef in vigore per l'anno 2014, nella misura di 0,40 punti percentuali, ed il regolamento per l'applicazione dell'addizionale, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17 Aprile 2014, opportunamente aggiornato alla normativa vigente sopraccitata;

**VISTO** lo schema di regolamento, composto da n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle

leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss. mm. ii.;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 7 Febbraio 2001 e n. 13 del 22 Marzo 2001;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24 Aprile 2007;

**VISTO** il parere dell'Organo di Revisione contabile, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

**VISTO** il pareri di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile di Struttura ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

|                      |       |
|----------------------|-------|
| CONSIGLIERI presenti | n. 11 |
| CONSIGLIERI votanti  | n. 11 |
| CONSIGLIERI astenuti | n. == |
| VOTI FAVOREVOLI      | n. 11 |
| VOTI CONTRARI        | n. == |

### **DELIBERA**

- 1. DI CONFERMARE** per l'anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattroper cento) ed il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel testo aggiornato alla normativa vigente (da ultimo il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 193, comma 3, terzo periodo, della Legge 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., in vigore dal 12 settembre 2014, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss.mm.ii., l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193;
- 3. DI PROVVEDERE** ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e ss. mm. ii. e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6

Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii.;

- 4. DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.

**SUCCESSIVAMENTE**, con la seguente separata votazione:

|                      |       |
|----------------------|-------|
| CONSIGLIERI presenti | n. 11 |
| CONSIGLIERI votanti  | n. 11 |
| CONSIGLIERI astenuti | n. == |
| VOTI FAVOREVOLI      | n. 11 |
| VOTI CONTRARI        | n. == |

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii..

Allegato alla Deliberazione

del Consiglio Comunale

n. 18 del 29 Luglio 2015

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ADDIZIONALE**  
**COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**  
**(D. Lgs. n. 360/1998 e ss. mm. ii.)**

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 e ss. mm. ii..

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e ss. mm. ii., recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii., Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360 e ss. mm. ii..

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **ART. 2**

### **SOGGETTO ATTIVO**

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Oliva Gessi, ai sensi del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360 e ss. mm. ii.

### **ART. 3**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Oliva Gessi alla data del 1° Gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

### **ART. 4**

#### **CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE**

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (Testo Unico delle imposte sui redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

### **ART. 5**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

L'aliquota è fissata per l'anno 2015 nella misura di 0,4 punti percentuali.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa vigente con deliberazione dell'organo competente.

L'aliquota come sopra determinata conserva la sua efficacia anche per gli anni successivi in assenza di apposito atto confermativo.

La deliberazione con la quale viene determinata l'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **ART. 6**

### **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote determinate dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato con le modalità di cui al precedente articolo 4.

Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuto dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando i codici tributo appositamente assegnati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **ART. 7**

### **SANZIONI E INTERESSI**

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di acconto o saldo) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 e ss. mm. ii. in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

## **ART. 8**

### **NORME FINALI**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, il 1° Gennaio 2015.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..  
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

**PARERE:** Favorevole

Oliva Gessi, 14-07-15

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to REPOSSI Antonio

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..  
In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

**PARERE:** Favorevole

Oliva Gessi, 14-07-15

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to REPOSSI Antonio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to ASCAGNI Dott. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GUAZZI Dott. Andrea

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal giorno 03-08-2015 al giorno 18-08-2015, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69).

Oliva Gessi, li 03-08-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to REPOSSI Antonio

---

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Oliva Gessi, li 03-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GUAZZI Dott. Andrea  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993)

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
- ☐ E' divenuta esecutiva il 14-08-15, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Oliva Gessi, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GUAZZI Dott. Andrea